

	Ministero dell'Istruzione Istituto Comprensivo Statale – " San Giovanni Bosco " Piazza del Consiglio n. 1 – 23814 Cremeno (LC) telefono 0341/996557 Cod. Mec. LCIC81300B C.F. 83007520139 E-mail: lcic81300b@istruzione.it - Pec: lcic81300b@pec.istruzione.it Sito Web: http://www.icscremenoedu.it	
---	---	---

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/26

Il giorno **6 febbraio 2026 alle ore 10.30** presso la sede dell'ICS di Cremeno, tra:

- o la parte pubblica, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Stefania Perego
- o le RSU d'Istituto nelle persone di Maria Loffreda e Selva Vania Maria Sole, Pescini Alba Maria
- o le OO.SS. provinciali firmatarie del CCNL vigente

si stipula la seguente ipotesi di **CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO** che viene suddiviso nelle seguenti parti:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO IV RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto è sottoscritto fra l'Istituto Comprensivo di "S.G. Bosco di Cremeno, di seguito denominato "Scuola" e la RSU eletta.
2. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale in servizio nell'istituto, assunto sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
3. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, se trascorsi quindici giorni senza rilievi da parte dell'organo di controllo competente. In caso di rilievi da parte del predetto organo la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'Istituto in materia, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d'Istituto si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
5. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d'Istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente Contratto Integrativo d'Istituto all'Albo sindacale dei plessi e all'albo dell'Istituto Comprensivo di Cremeno.
8. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo d'Istituto, le parti s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta presso la sede della scuola.
9. La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
10. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 9.

Art. 2- Contrattazione integrativa a livello di scuola

1. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia e il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.
- La presente intesa è valida per l'anno scolastico 2025/2026 e fino ad eventuale nuovo accordo.

* * * * *

CAPO SECONDO: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 3 - Soggetti Tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
3. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.

Articolo 4 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza desunti dagli art. 17 e 18 del D. Lgs 81/08:

1. Non delegabili:

- a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28 con particolare adeguamento in merito alla valutazione considerando sesso, età e provenienza nonché quanto collegato allo stress da lavoro correlato. Il personale della scuola è, su questo ultimo punto, considerata una figura a rischio.
- b. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

2. Obblighi specifici:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- f) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

Elaborazione piano di emergenza con compiti e ruoli delle figure sensibili e specifica formazione ed addestramento, in particolare:

- g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- h) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- i) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- l) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

Sistema di relazioni con RLS:

- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- o) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- p) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- q) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- r) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

s) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Articolo 5 - Il servizio di prevenzione e protezione

1 Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.50 D. Lgs.81/08), una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

Al riguardo il D.S. informa in merito alle scelte effettuate:

RSPP esterno in collaborazione plurima in possesso dei requisiti previsti dall'art.32 D. Lgs.81/08, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Organigramma allegato completato in data 27.11.2025

Articolo 6 - Sorveglianza sanitaria

1 I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all'art. 6 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D. Lgs 77/92, e nel D. Lgs 81/08; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

3. Il medico che svolge la sorveglianza sanitaria è stato individuato in base a convenzione con Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera di Lecco.

Articolo 7 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08, il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico e il RSPP sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

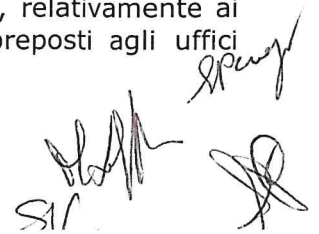
Riunione periodica: 27 novembre 2025

Articolo 8 - Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti ai sensi del art.18 comma 3bis del d.lgs.81/08 sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro.

2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico, o il preposto, adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici



interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Articolo 9 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. A rispetto degli articoli 36/37 del D. Lgs.81/08. si provvederà annualmente previa verifica dei bisogni formativi obbligatori, alla formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti i cui contenuti minimi sono quelli individuati dall'art. 37 del D. Lgs.81/08.
2. La formazione e l'aggiornamento, obbligatori per legge relativamente alle varie figure esistenti (ASPP, RLS, Preposti, Addetti pronto soccorso, Addetti antincendio) sarà svolta in orario di servizio. Qualora i corsi siano tenuti in orario diverso:
 - a. il personale ATA potrà recuperare le ore effettive di corso in giornate da concordare con il DSGA, entro il termine dell'anno scolastico.
 - b. il personale docente potrà recuperare le ore effettive di corso in giornate da concordare con il DS, tenuto conto delle necessità di servizio, della continuità didattica e delle disponibilità economiche. Le ore di corso saranno recuperate utilizzando le ore di servizio, di insegnamento e non, a carico di ciascun docente coinvolto, entro il termine dell'anno scolastico.

Articolo 10 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

A questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico - fisico - biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D. Lgs 15/8/71, n. 277, D.M. Interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n.37; D.M. Interno 10/3/98; D.M. Interno 4/5/98; C.M. Interno 5/5/98, n. 9.

Articolo 11 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- I. Nell'unità scolastica è stato designato quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) il Sig. Goretti Luca Giuseppe, della quale è stata accertata la disponibilità.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli art.47 e segg. del D. Lgs 81/08, le parti concordano su quanto segue:
 - A. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;
 - B. la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dalla normativa vigente, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/08.
 - C. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - D. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;
 - E. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art.37 del D. Lgs 81/08 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore (art.11). I contenuti della formazione sono quelli previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
 - F. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
 - G. per l'espletamento dei compiti di cui al D. Lgs. 81/08, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B); C);

D); G); I); ed L) dell'art.50 del D. Lgs. 81/08 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

* * * * *

CAPO TERZO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO *QUANTIFICAZIONE FONDO*

Art. 12 -Entità del Fondo dell'Istituzione Scolastica Entità del Fondo dell'Istituzione Scolastica

Le disponibilità del MOF 2025-2026 sono state comunicate con le seguenti note:

- MIM prot. n. 15684 del 01/10/2025;
- MIM prot. 27228 del 18/11/ 2025;
- MIM prot. n. 47956 del 06/12/2025

MOF A.S. 2025/2026 Lordo dipendente				
	Nota prot 15684 del 01/10/2025	Nota prot 47956 del 06/12/2025	Nota Prot. 27228 del 18.11.2025	TOTALE DISPONIBILITA'
Fondo dell'istituzione Scolastica	€ 52.307,66			
Valorizzazione personale scolastico	€ 13.961,51			
Economie a.s 24/25	€ 655,22			
Totale fondo a.s. 25/26	€ 66.924,39			
DA DETRARRE al FIS				
Incremento indennità dsga	€ 628,50			€ 628,50
Indennità amm.ne quota var. Dsga + sostituto	€ 5.068,50			€ 5.068,50
FORMAZIONE DOCENTI	€ 2.796,73			€ 2.796,73
TOTALE FONDO DISPONIBILE	€ 58.430,66			€ 58.430,66
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 4.264,56	€ 188,06		€ 4.452,62

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 3.186,74	€ 713,23	€203,55	€ 4.103,52
ATTIVITA' COMPL. ED. FIS	€ 964,77			€ 964,77
ORE ECCEDENTI	€ 2.798,55	€ 684,72		€ 3.483,27

Art. 13 - Criteri generali per la ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica

Le parti concordano che le risorse previste relative al Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono ripartite così come segue:

75% personale Docente – 25% personale ATA

Le risorse del FIS vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola nella seguente misura:

QUOTA PARI AL 75% DEL FIS PERSONALE DOCENTE	€ 43.823,00 lordo dipendente
QUOTA PARI AL 25% DEL FIS PERSONALE ATA	€ 14.607,66 lordo dipendente

In caso di interruzione delle attività degli incarichi determinata da qualsiasi causa, il personale sarà retribuito per i giorni effettivamente lavorati, compresi tra l'inizio e il termine dell'attività proporzionando la quota spettante per tali giornate, pertanto la restante retribuzione spetterà al sostituto se nominato con incarico formale o verrà ripartita tra il personale coinvolto nell'incarico per periodi superiori al mese.

PERSONALE DOCENTE**Art. 14 - Attività aggiuntive: individuazione dei compiti e nomina dei responsabili**

1. La RSU e il D.S. contrattano i criteri di impiego delle risorse a disposizione e la ripartizione dei fondi
2. Il Collegio Docenti propone il piano delle attività sulla base delle indicazioni del PTOF d'Istituto, comprendente i compiti da assegnare e le candidature alla copertura dei ruoli.
3. I referenti propongono al D.S. il monte ore preventivato per lo svolgimento di ogni compito individuato dal Collegio Docenti.
4. Il D.S., preso atto delle indicazioni del Collegio nomina i responsabili dei diversi compiti ed assegna il monte ore previsto per il loro svolgimento con lettera individuale di incarico.

Art. 15 - Ripartizione delle risorse al personale Docente - QUANTIFICAZIONE ORE**Attività funzionali**

	ORE <i>totali programmabili</i>	Compenso per ore funzionali da liquidare con il FIS
TOTALE	2276	€ 19,25 ora/lordo dipendente

Gli incarichi retribuiti con il finanziamento del FIS relativi ai progetti previsti nel PTOF dell'anno scolastico 2025/2026 danno luogo al seguente numero di ore:

RIPARTIZIONE ORE ATTIVITA' FUNZIONALI SU
• COORDINAMENTO PROGETTI

PROGETTI/COMMISSIONE	ORE Funzionali complessive	n. docenti coinvolti	Dettaglio ripartizione
Ed. Motoria	30 h	4	Referente primaria 15h Commissione sec. 5h x 3 doc.
Ed. salute e Sicurezza	55h	4	Progetti salute n. 10 h x2 Prog. Sicurezza 25 h Porcospini 10 h
Progetto Lettura	90h	10	Referente secondaria n. 10h Referenti primaria e infanzia n. 5h x 2 Referenti Biblioteca n.10 h x7
Progetto Cultura delle Lingue	43h	9	Referenti n. 27h Commissione n. 16h
Multimedialità	200h	8	Animatore Digitale n.130 h x1 Ref. laboratori inf. n. 10 h x7
Educazione ambientale/Progetto continuità comunità montana	15h	1	
Tutor docenti neoimmessi	60h	5	
Progetto DSA	10h	1	
Area espressiva	80h	8	Attività mus. d'istituto n.70 h Progetto Artia n. 10h
Progetto inclusione e sostegno alla didattica	380h	16	Coordinatori di classe n.20 h x15 doc. GLI (Gruppo Inclusione)n.80 h
Interventi e servizi per gli studenti	145h	30	
Progettazione e Rapporti con enti locali e territorio	15h	1	
Formazione (in aggiunta ai fondi assegnati)	68h pari a € 1.319,00	a rendiconta zione	
TOTALE ORE FUNZIONALI	1191		

• **FLESSIBILITÀ**

Ai docenti dell'infanzia e della primaria che danno la disponibilità ad effettuare supplenze in fasce orarie definite, si riconosce un numero forfettario di ore che scaturisce dalla divisione del monte ore stabilito (265 ore) e dal numero dei docenti che hanno dato la disponibilità utilizzando il criterio della rotazione.

	ORE Programmate	Compenso orario	Totale programmato	N. docenti coinvolti
Flessibilità Primaria/Infanzia	265	€ 19,25	€ 5.101,25	a rendicontazione

• **AREA ORGANIZZAZIONE**

FUNZIONI	ORE PROGRAMMATE
Collaboratore vicario DS	100
Secondo collaboratore	80
Ref. di plesso infanzia 50h x 3	150
Ref. plesso primaria 70h x5	350
Ref. plesso secondaria 70h x2	140
TOTALE ORE	820

Sintesi ORE TOTALI di programmazione DOCENTI

ORE PROGETTI	1191
ORE ORGANIZZAZIONE	820
ORE FLESSIBILITA' inf-primaria	265
TOTALE ore funzionali	2276

Art. 16 – Centro sportivo scolastico - Attività complementari di educazione fisica

I fondi relativi alla "Pratica Sportiva", di **€ 964,77** saranno utilizzati per il pagamento delle ore complementari di educazione fisica che il personale insegnante svolgerà nell'ambito del suddetto progetto. Il compenso orario è calcolato in base alla fascia stipendiale.

Art. 17 – Ore eccedenti

I fondi relativi alle "Ore Eccedenti" di **€ 3.483,27** lordo dipendente, saranno utilizzati per il pagamento delle ore che il personale insegnante svolgerà per la sostituzione dei colleghi assenti.

Art. 18 – Formazione

I fondi relativi di **€ 2.796,73** lordo dipendente, saranno utilizzati per il pagamento delle ore che il personale insegnante svolgerà. Il compenso sarà erogato sulla base delle ore rendicontate.

Art. 19 – Funzioni strumentali al PTOF

Tali funzioni sono identificate con delibera del collegio dei docenti del 09.10.2025 che contestualmente ne definisce i criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le risorse utilizzabili sono quelle complessivamente assegnate all'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2025/2026 di **€ 4.452,62 lordo dipendente**. Le parti concordano che i compensi definiti dalla presente contrattazione debbano essere basati sull'entità di lavoro, le responsabilità e i compiti che ciascuna funzione richiede.

AREA	COMPENSO	N. DOCENTI
GESTIONE PTOF: coordinamento, elaborazione e valutazione.	€ 1.500	1
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 600	1
INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI: Inclusione/Orientamento/Continuità	€ 2.352.62	4

PERSONALE ATA

Art. 20 - Ripartizione delle risorse al personale ATA

Le risorse complessive disponibili per il personale ATA sono così suddivise:

Assistenti Amministrativi **€ 4.382,30 (corrispondente al 30%)**
 Collaboratori Scolastici **€ 10.225,37 (corrispondente al 70%)**

Le parti concordano che sono riconosciute aggiuntive, se non già retribuite con gli incarichi specifici, le seguenti attività in base alle disponibilità espresse:

RIPARTIZIONE FIS ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

	N. ORE	N. Amministrativo
ORE DI FLESSIBILITA' – A rendicontazione	30	3
INTENSIFICAZIONE SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	105	5
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA E INSERIMENTO INVALSI	25	1
INTENSIFICAZIONE GESTIONE PRIVACY ED INVENTARIO	25	1
GESTIONE PRATICHE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA	70	3

spary
SR. [signature]
[signature]

ORE STRAORDINARIO	19	a consuntivo
Totale ore programmate	274	
Totale programmato	€ 4.382,30	

Nel caso di economie su straordinario, vengono utilizzate per incrementare la flessibilità

RIPARTIZIONE FIS COLLABORATORI SCOLASTICI

	N. ORE	N. Collaboratori scolastici
ORE DI STRAORDINARIO - A rendicontazione	50	
SUPPORTO ALLA VIGILANZA IN ENTRATA/USCITA	150	21
INTENSIFICAZIONE A1/sul plesso- A rendicontazione	120	
INTENSIFICAZIONE A2/- fuori plesso - A rendicontazione	45	
INTENSIFICAZIONE INFANZIA (DISAGIO, CAMBIO, SUPPORTO VIGILANZA)	30	3
SUPPORTO COLLEGHI SU ALUNNI D.A.	170	15
PICCOLA MANUTENZIONE	50	2
SUPPORTO MENSA	72	9
FRONT OFFICE E SUPPORTO AMM.VO	56	4
Totale ore programmate	743	
Totale programmato	€10.225,37	

Art. 21- Lavoro straordinario

Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero; è escluso dal conteggio l'eventuale recupero di flessibilità o di permessi.

Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma per fronteggiare situazioni impreviste e/o eccezionali.

Il lavoro straordinario deve essere predisposto dal DSGA preventivamente per iscritto ed autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Le ore straordinarie possono essere retribuite al singolo lavoratore/lavoratrice mediante il fondo d'istituto; è a discrezione del singolo lavoratore/lavoratrice chiedere la trasformazione delle ore di straordinario in riposi compensativi, da fruirsi previo accordo con il D.S.G.A.

Al personale che intensificherà la sua prestazione a causa dell'assenza di un collega, nell'ambito del proprio orario ordinario di servizio, verrà riconosciuto un incentivo corrispondente a mezzora di lavoro

Sperey
Dr. [signature]

straordinario La Direzione provvederà, sempre attraverso ordini di servizio, alla sostituzione del personale assente ed al relativo spostamento dei collaboratori scolastici.

Art. 22- Intensificazione

Assistenti amministrativi:

In mancanza di un collega, gli assistenti amministrativi opereranno per ciò che attiene lo svolgimento delle mansioni ordinarie **urgenti** e cioè delle operazioni giornaliere che l'assistente assente ha all'interno del suo mansionario.

Collaboratori scolastici:

- a. per l'assenza di un collega;
- b. per l'ordine di scuola assegnato;
- c. per la suddivisione del proprio orario su diversi plessi nel piano di lavoro.

A.1 Sostituzioni all'interno dello stesso plesso:

In caso di assenza di un collaboratore scolastico e assenza per malattia per un periodo pari a giorni 7 (Legge n.190/2014 art.1 commi 332 e 333), il piano di lavoro verrà svolto dai collaboratori in servizio, salvo situazioni di emergenza (pluriassenze).

Per quanto riguarda il punto A.1 al personale che intensificherà la sua prestazione a causa dell'assenza di un collega nell'ambito del proprio orario ordinario di servizio, verrà riconosciuto un incentivo in base a quanto previsto, dalla tabella di **127 ore** (1/2 ora). Inoltre per poter effettuare la pulizia degli spazi che fanno parte del piano di lavoro del collega assente, il collaboratore in servizio potrà accedere al fondo previsto di **47 ore** relativo alle ore di straordinario nella misura di un'ora a giornata salvo autorizzazione del Dsga previa richiesta scritta del collaboratore.

A.2 Sostituzione all'esterno del proprio plesso:

In caso di assenza contemporanea su più plessi, il lavoratore al quale tocca il turno di sostituzione potrà svolgere il proprio servizio alternativamente sui plessi o con orario giornaliero articolato su più di un plesso.

La sostituzione avverrà utilizzando le unità di personale disponibile dei plessi in base ai seguenti criteri:

1. disponibilità personale;
2. a rotazione.

Per il punto A2 la comunicazione alla sostituzione avverrà attraverso un ordine di servizio.

Per quanto riguarda il punto A.2 al personale che intensificherà la sua prestazione a causa dell'assenza di un collega nell'ambito del proprio orario ordinario di servizio, verrà riconosciuto un incentivo in base a quanto previsto dalla tabella (1 ora). Inoltre per poter effettuare la pulizia degli spazi che fanno parte del piano di lavoro del collega assente il collaboratore in servizio potrà accedere al fondo previsto dalla tabella relativo alle ore di straordinario nella misura di un'ora a giornata salvo autorizzazione del Dsga.

Art. 23 – Incarichi specifici personale ata

Le risorse ammontano ad **€ 4.103,52 lordo dipendente**.

Per l'anno scolastico 2025/2026, si prevede la seguente assegnazione degli incarichi a domanda, e cioè:

- Num. **3** incarichi per gli assistenti amministrativi
- Num. **5** incarichi per i collaboratori scolastici

In questo Istituto n.**3** collaboratori scolastici di ruolo sono destinatari della 1^a posizione economica (ex art. 7), i quali, svolgeranno ulteriori e più complesse mansioni concernenti l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso, l'attribuzione di questi incarichi sarà formalizzata dalla direzione di questa istituzione scolastica.

L'attribuzione degli incarichi specifici sarà la seguente:

Assistenti Amministrativi



3 Incarico Specifico	Coordinamento area personale;	€ 630,00	Totale 1.890,00 lordo dipendente
	Coordinamento area alunni;	€ 630,00	
	Pratiche ricostruzione carriera	€ 630,00	

Collaboratori Scolastici

Num. 5 Incarichi Specifici	Attività finalizzata all'assistenza alunni diversamente abili e supporto ai colleghi nell'intervento di primo soccorso.	n. 3 incarichi x € 500,00 scuola infanzia n. 2 incarichi x € 350,00 scuola primaria	Totale 2.200,00 lordo dipendente
			Totale impegnato incarichi specifici €4.090,00

Art. 24 - Termini e modalità di pagamento

I compensi a carico del fondo saranno liquidati con il cedolino unico previa verifica dello svolgimento.

* * * * *

CAPO TERZO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 25 - Assemblee di scuola

1. Nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica, la durata massima è fissata in due ore.
2. Fermo restando il CCNL Scuola vigente, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, sia dalla R.S.U. della scuola.
3. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
4. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche sindacali delle scuole, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altre sedi entro il giorno successivo.
5. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con Circolari interne della scuola.
6. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione dei docenti non è totale, il Dirigente Scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.U., la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali coerentemente con il CCNL.
7. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
8. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

Art. 26 - Permessi sindacali

1. I dirigenti sindacali e la R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.
3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1), da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale.
4. Per la RSU d'Istituto, in base all'organico di diritto (n.123), spettano per l'a.s. 2025/26 ore 51,25 da chiedersi con 5 giorni di anticipo salvo casi eccezionali.
5. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

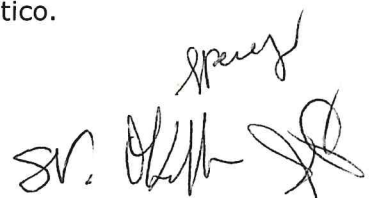
Art. 27 - Patrocinio e accesso agli atti

1. La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al contratto stesso.
2. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa e dal Regolamento d'Istituto.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.

Art. 28 - Agibilità sindacale all'interno della scuola

1. Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
2. Al di fuori dell'orario di lezione, alla R.S.U. e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, durante l'orario di servizio.
3. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione.
4. Nella sede centrale della scuola e negli eventuali relativi plessi, succursali, scuole staccate e/o coordinate, alla R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'Albo sindacale.
5. L'Albo sindacale di cui al comma precedente è permanente, visibile, di facile consultazione e anche on line.

La R.S.U. e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Scuola vigente hanno diritto di affiggere all'Albo **e di richiedere l'inserimento nell'albo sindacale on line**, di cui ai precedenti commi 4 e 5, materiale di interesse sindacale e di lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.



Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U.

Le comunicazioni inviate dalle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola con richiesta di massima diffusione verranno comunicate al Personale tramite pubblicazione nella bacheca sindacale del Sito d'Istituto.

Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola, a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70.

Art. 29 - Contingenti minimi di Personale Educativo e A.T.A. in caso di sciopero

Ai sensi del CCNL Scuola i contingenti minimi di Personale Educativo e A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.

Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e CCNL Scuola vigente si conviene che in caso di sciopero del Personale Educativo e A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

a) svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n° 2 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico.

Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola.

Nel caso di eventuali scioperi, a richiesta, il Dirigente Scolastico comunica alla R.S.U. e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, il numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

Art. 30 - Documentazione

Il Dirigente Scolastico fornisce alla R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno cinque giorni prima degli incontri medesimi.

I prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi dei nominativi e dell'importo complessivo dei compensi accessori distinti per voce e tipologia vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola e della R.S.U. della scuola.

Il personale interessato può chiederne l'accesso ai sensi della L. 241/90.

Art. 31 - Comunicazioni e diritto alla disconnessione

Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite, lettera scritta, fonogramma e posta elettronica.

Le parti concordano sulla necessità di garantire al dipendente il diritto alla disconnessione durante le ore serali e i giorni festivi per una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

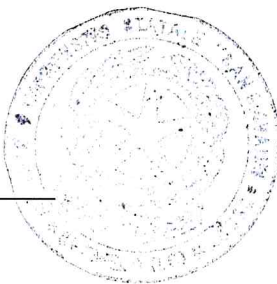
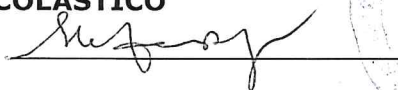
Il presente Contratto è costituito da n. 31 articoli e n. 16 pagine.

Cremeno, 7 febbraio 2026

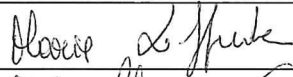
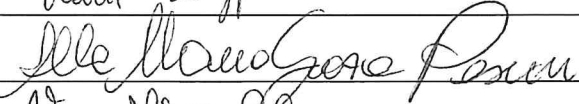
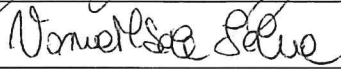
Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania Perego



LA RSU DELL'ISTITUTO

LOFFREDA MARIA	
PESCINI ALBA MARIA GRAZIA	
SELVA VANIA MARIA SOLE	

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

per la CISL-SCUOLA

per la UIL-SCUOLA

per la SNALS -SCUOLA

per la GILDA-SCUOLA

per la ANIEF -SCUOLA